

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1914

del 29-10-2021

O G G E T T O

Ordinanza decisoria del 28.09.2021 del Tribunale di Vicenza - Sez. Lavoro resa tra la sig.ra D.G.,
l'Azienda ULSS n. 8 Berica e la Regione Veneto.
Preso d'atto ed esecuzione.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2176

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

In data 28.09.2021 è stata pubblicata l'ordinanza decisoria del Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro, pronunciata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. a conclusione del procedimento sommario di cognizione RG n. 1227/2020 avviato dalla sig.ra D.G., cittadina extracomunitaria convivente e materialmente a carico di cittadino italiano, nei confronti dell'Azienda ULSS n. 8 e della Regione Veneto, al fine di far accertare il carattere discriminatorio del diniego di rinnovo di iscrizione gratuita al SSN disposto dall'ULSS n. 8 in applicazione della DGRV n. 753/2019 (*"Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari"*), e di ottenere, anche con pronuncia ex art. 700 c.p.c., il rilascio della tessera sanitaria con effetto retroattivo alla data di scadenza della precedente, con vittoria delle spese legali.

L'ordinanza in esame ha condannato l'ULSS 8 a provvedere all'iscrizione obbligatoria e gratuita della ricorrente al SSN e a rilasciarle la tessera sanitaria con effetto retroattivo a far data dalla scadenza dell'ultima tessera ed ha condannato l'ULSS n. 8 e la Regione Veneto, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale (Euro 1.620,94 oltre interessi e rivalutazione) e alla rifusione delle spese legali, liquidate in Euro 3.500,00, di cui 43,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Sul punto va segnalato che in occasione dell'ultima udienza prima della decisione della causa, la difesa dell'ULSS ha invocato la DGR n. 578 del 04.05.2021, avente ad oggetto *"DGR n. 753 del 04.06.2019 ad oggetto 'Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari'. Determinazioni."*, sulla base della quale, nelle more della definizione di un univoco orientamento giurisprudenziale nella materia considerata, è stata disposta l'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN, in via provvisoria e con effetto *ex nunc*, di cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti che presentava la ricorrente al momento dell'avvio dell'azione legale. Il provvedimento in questione, peraltro, in considerazione del suo contenuto, non è stato ritenuto dal Giudice idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.

In ragione dei numerosi precedenti sfavorevoli alle aziende sanitarie e alla Regione Veneto formati presso vari Tribunali in relazione a contenziosi originati dall'applicazione della DGR n. 753/2019 (Trib. Padova, ord. RG 2384/2020, Trib. Rovigo, ord. 15.01.2021, Trib. Vicenza, ord. 20.02.2021 RG 1227/2020, Trib. Vicenza, ord. n. 487/2021; Trib. Vicenza, ord. 12.05.2021, RG n. 1256/2020), risulta non opportuno interporre appello avverso l'ordinanza del 28.09.2021 del Tribunale di Vicenza, ad evitare ulteriori aggravii di costi.

Va dato atto, peraltro, che presso il Tribunale di Vicenza pende una procedura di correzione di errore materiale dell'ordinanza in esame, avviata dalla difesa dell'ULSS al fine di eliminare dal testo del provvedimento i passaggi relativi alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale, che non risulta dovuto; tale procedura non incide sulla provvisoria esecutività di detto provvedimento a mente dell'art. 702 ter c.p.c..

Con nota ricevuta al prot. n. 100824 del 04.10.2021, il legale avversario ha richiesto all'ULSS il rilascio alla sig.ra D.G. della tessera sanitaria con efficacia retroattiva alla data dell'ultima scadenza, nonché all'ULSS e alla Regione Veneto, coobbligate in solido, il versamento in favore della propria Assistita delle somme dovute a titolo di spese legali, quantificandole nell'importo complessivo di Euro 4.177,57.

Verificata ad opera dell'UOC Affari Generali la correttezza del conteggio, ad evitare iniziative di controparte finalizzate al recupero coattivo del credito in questione, si propone di dare esecuzione all'ordinanza resa in data 28.09.2021 dal Tribunale di Vicenza, relativamente all'obbligo di iscrizione obbligatoria della sig.ra D.G. al SSN, unitamente a quello del rinnovo della tessera sanitaria con efficacia retroattiva e a quello di rifusione delle spese legali, procedendo al pagamento in favore della sig.ra D.G. dell'importo di Euro 2.088,78, pari alla quota (50%) che grava sull'ULSS quale coobbligata solidale in virtù del citato provvedimento”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza decisoria del 28.09.2021 resa dal Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro tra l'Azienda ULSS 8 'Berica', la Regione Veneto e la sig.ra D.G. nel procedimento RG n. 1227/2020;
2. di dare esecuzione all'ordinanza decisoria di cui al punto 1), provvedendo all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN della sig.ra D.G. e al rinnovo in favore della medesima della tessera sanitaria con effetto retroattivo a far data dalla scadenza dell'ultima tessera;
3. di dare esecuzione all'ordinanza decisoria di cui al punto 1), provvedendo a corrispondere alla sig.ra D.G. la somma di Euro 2.088,78 a titolo di rifusione delle spese di lite, costo che troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto n. 12.02.10 (“Fondo cause civili e oneri processuali”);
4. di non interporre appello avverso l'ordinanza di cui al punto 1) per le motivazioni esposte in premessa;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 30-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 30-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
